

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1186
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
Istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (Approvato dal Senato). (2401)	1186
PRESIDENTE	1186, 1187, 1190
FALETRA	1187, 1189, 1190
CHIARAMELLO	1187
MARTINELLI	1188
GEREMIA	1188
BELOTTI	1189
RAFFAELLI	1189
Proposta di legge (Discussione):	
SCARASCIA ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (967)	1190
PRESIDENTE	1190, 1191, 1192, 1193, 1194
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1190, 1191, 1192
CALASSO	1191, 1192, 1193
SCARASCIA	1192, 1193
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1192
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
CREMASCHI ed altri: Modifica dell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (<i>Urgenza</i>). (1208)	1194
PRESIDENTE	1194, 1195
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1194
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la dirata di anni dieci, a favore del comune di Acqui. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2296).	1195
PRESIDENTE	1195, 1196
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1195, 1196
LOZZA	1195, 1196
RONZA	1195
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1196
ANGELINO PAOLO	1196
Disegni di legge (Discussione):	
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 564.400.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali. (2304);	
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.850 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'isola. (2305).	1196
PRESIDENTE	1196, 1197
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	1197

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

La seduta comincia alle 9,30.

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Amendola Giorgio, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Dugoni, Li Causi, Peila, Pieraccini e Scoca sono rispettivamente sostituiti dai deputati Calasso, Lozza, Cervone, Tonetti, Pigni, Cremaschi, Manzini, Ferrari Francesco e Rosati.

Discussione del disegno di legge: Istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (Approvato dal Senato). (2401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » già approvato dal Senato.

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha già ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e trae origine da un precedente progetto governativo che aveva lo scopo di concedere alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde (e soltanto a quella Cassa), l'autorizzazione a compiere talune operazioni a lungo termine che rientrano, normalmente, nelle caratteristiche di altri istituti di credito.

Dalla discussione svoltasi al Senato si evince che siffatta autorizzazione da concedere ad un solo istituto avrebbe potuto costituire quasi un privilegio eccessivo, onde scaturì, in un primo momento, la proposta di estendere a tutte le Casse di risparmio la facoltà di istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche.

Analizzando, però, in maniera più approfondita i vari aspetti del problema, ci si avvide che molti inconvenienti si sarebbero verificati da una concessione indiscriminata della suddetta autorizzazione a tutte le Casse di risparmio. Così, avendo le critiche trovato un punto di congiungimento, si propone a noi un testo nel quale si stabilisce che l'autorizzazione per la istituzione di queste sezioni autonome viene data agli enti esercenti il cre-

dito fondiario: un gruppo di istituti e di enti, cioè, che per dimensioni e consistenza sono in grado di fornire una solida base di garanzia e di serietà alle operazioni.

Chiarita la differenza tra l'attuale testo e il primitivo, non resta che da esaminare il contenuto, così come esso si concreta nei vari articoli.

Gli enti esercenti il credito fondiario — dice l'articolo 1 — possono chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, limitatamente all'ambito territoriale di loro competenza; compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonché di imprese di nazionalità italiana concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

Una delle finalità di questo provvedimento è, perciò, quella di includere nell'elenco dei beneficiari questi enti *sui generis*. Un'altra caratteristica importante è quella con la quale si istituisce, per legge, un privilegio che diventa operativo con la semplice iscrizione delle operazioni nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia nella quale l'operazione viene compiuta e che tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile in ordine alle varie forme di garanzia. Altra caratteristica ancora è che queste operazioni potranno essere fatte sia in contanti sia con la emissione di cartelle che il mutuatario dovrà poi per suo conto e a suo rischio e pericolo collocare sul mercato. Va da sé che queste operazioni vanno di volta in volta regolate dal comitato per il credito e il risparmio e, per quanto riguarda il regime degli interessi — circostanza che non è sfuggita all'attenzione degli onorevoli colleghi) — il Ministro del tesoro si riserva di fissarlo annualmente in guisa che sia garantito il buon esito dell'operazione, in base all'andamento del mercato.

Raccomando, perciò, agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge che, come ripeto, ha già ricevuto una attenta elaborazione nell'altro ramo del Parlamento, in quanto mi sembra che rientri in pieno nello schema generale della nostra organizzazione creditizia e soprattutto perché con la sua approvazione si potrà dar corso a numerose opere pubbliche di una certa importanza. Citerò per tutte l'autostrada Milano-Serravalle, la quale, appunto, attende da questa legge la possibilità della sua realizzazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

FALETRA. Noi avremmo vivamente desiderato che l'ampia discussione svoltasi al Senato fosse stata, se non ripetuta, quanto meno riassunta in questa sede. Se, infatti, il disegno di legge al nostro esame si presenta in forma seducente per i fini che esso si propone — dato che tutti conosciamo le difficoltà in cui si dibattono gli enti locali — esso, d'altra parte, presenta alcuni aspetti che dovrebbero essere attentamente e seriamente vagliati. Ciò spiega anche perché noi avremmo gradito del pari di rinviare l'esame del provvedimento per avere il modo di studiarlo sotto tutti gli aspetti e in particolare sotto il profilo della sua connessione con il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. In definitiva, anche se non sembra a prima vista, con l'approvazione di questo provvedimento noi autorizziamo per legge la creazione di un istituto bancario che se da un lato surroga la funzione della Cassa depositi e prestiti, dall'altro non offre quelle garanzie e quei vantaggi che di detta Cassa sono peculiari.

Come ella ha ben ricordato, signor Presidente, in un primo momento scopo del provvedimento era quello di istituire soltanto presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, questa speciale sezione di credito e, solo in seguito ad una lunga discussione svoltasi al Senato, questa concessione venne estesa anche ad altri esercenti il credito fondiario. Ma qui sorgono diversi problemi, il più notevole dei quali, è senza dubbio quello che si riferisce alla discrezionalità del Ministero del tesoro. Cioè, se questi istituti sono autorizzati con decreto del Ministero del tesoro, avremmo in pratica, come necessaria conseguenza, una più o meno grave discriminazione tra istituti ed istituti. Non ci sarà, in altri termini, nessuna garanzia che il Banco di Napoli o il Banco di Sicilia — tanto per fare degli esempi — ricevano la suddetta autorizzazione.

Molte perplessità, inoltre, noi nutriamo per quanto si riferisce al tasso di interesse e alle spese di commissione che — noi lo sappiamo per l'esperienza passata — sono stati sottoposti a vicende non molto chiare.

Sarebbe, perciò, molto meglio che il tasso fosse fissato nella legge, in modo da avere la certezza di un trattamento di parità.

Questi sono soltanto alcuni rilievi di carattere generale. Non si può in uno scorcio di seduta, a pochi giorni di distanza dall'approvazione del provvedimento al Senato — e già la fretta con la quale il provvedimento è venuto al nostro esame, dice molto — dare con animo sereno un'approvazione sommaria a questa

legge che, invece, noi sappiamo reca con sé grossi problemi.

Pertanto, anche a nome del mio gruppo, propongo formalmente il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Faletra, propone subito un rinvio oppure, come a me sembrerebbe più saggio, si riserva di proporlo alla fine della discussione generale?

FALETRA. Quantunque sia convinto che ci siano scarse possibilità che dalla discussione generale possano affiorare elementi tali da indurre me e il mio gruppo a ritirare la nostra proposta, accedo alla sua richiesta e mi riservo, al termine della discussione generale, di ripetere la proposta di rinvio.

CHIARAMELLO. Dichiaro, in linea di massima, di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento. E qui mi corre l'obbligo di spezzare, come suol dirsi, una lancia in difesa della Cassa depositi e prestiti che, secondo me, ha sempre funzionato bene, tanto che io mi sono sempre dichiarato contrario a tutte le proposte di modifica che da più parti sono state avanzate nei confronti di detta Cassa.

Non vedo, poi, una relazione così stretta tra questo disegno di legge e il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. La Cassa riceve i suoi finanziamenti da fonti ben diverse da quelle previste per l'attuazione pratica di questo provvedimento.

Ecco perché, secondo me, questo provvedimento viene effettivamente a colmare delle lacune esistenti. Voi, certamente, sarete a conoscenza del fatto che le Casse di risparmio hanno di solito una notevole massa di denaro disponibile che spesso non riescono ad impiegare o che impiegano stentatamente, tanto che numerose Casse di risparmio hanno finito con l'invadere il campo altrui. Prendiamo, ad esempio, il caso di Roma dove quasi tutte le Casse di risparmio limitrofe hanno una loro succursale o una loro filiale. E ciò senza voler citare il caso delle Casse di risparmio del Nord che stanno cercando in tutti i modi di giungere alle regioni meridionali, mentre è chiaro che le Casse di risparmio dovrebbero svolgere la loro opera soltanto in favore delle zone per le quali dette Casse sono state istituite.

In questo senso, credo che una legge come quella che noi oggi discutiamo sia per molti aspetti giovevole ed è per questo che, in linea generale, ad essa mi dichiaro favorevole.

Tanto più ove si consideri che si tratta di un provvedimento proposto dall'allora Ministro Gava, il quale ha studiato il problema

molto a fondo e anche perché — pur non entrando nei dettagli — a quanto mi risulta si tratta di un provvedimento molto atteso dagli enti locali cui si darebbe la possibilità di porre inizio ad un notevole numero di opere di pubblica utilità.

MARTINELLI. Concordo, in linea di principio, con quanto detto dall'onorevole relatore e su quella che si può considerare l'intelaiatura del provvedimento, così come concordo sul principio che non debba trattarsi di una concessione a carattere generale per tutte le Casse di risparmio. Quando si entra nel campo della emissione delle obbligazioni, effettivamente bisogna andare con i piedi di piombo; ed è necessario che l'ente che emette le obbligazioni abbia una solida organizzazione. Perciò, a mio giudizio, il parere che il comitato per il credito è chiamato ad esprimere prima che il Ministro del tesoro emetta il decreto di autorizzazione, mi sembra una procedura correttamente prudenziale, che io condivido in pieno.

Fatta questa premessa, mi permetto di esprimere qualche considerazione di carattere generale su quello che, a mio avviso, sarà il funzionamento di questo provvedimento allorché sarà divenuto operante. La Cassa depositi e prestiti, secondo le norme che la reggono, ha la facoltà di accordare mutui trentacinquennali agli enti pubblici locali. Le sezioni autonome che con la legge in discussione potranno essere istituite avranno maggiore ampiezza di movimento e ad esse potranno attingere anche le società costituite dagli enti pubblici.

La Cassa depositi e prestiti ancora oggi accorda mutui per 35 anni mentre noi sappiamo, invece, che la tendenza di tutte le Casse di risparmio è quella di accorciare notevolmente questo termine e tra queste Casse, in prima fila, vi è la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la quale oggi accorda mutui ai comuni e alle provincie soltanto per 20 o 25 anni senza dire che mentre la Cassa depositi e prestiti concede il denaro al tasso del 5,80 per cento la Cassa di risparmio, pur avendo compiuto una meritoria opera di riduzione dei saggi lo concede al 6,25 per cento. Aggiungo, poi, che una volta che la legge accorderà alle sezioni autonome delle casse di risparmio la facoltà di emettere obbligazioni, si generalizzerà, a mio avviso, l'applicazione di questo sistema, cui non sarà più nemmeno da freno il disposto del comma secondo dell'articolo 4, il quale stabilisce:

« Con decreto del Ministro del tesoro verrà stabilito annualmente il limite massimo del

tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione e spesa, che potrà essere praticato dalle sezioni di cui alla presente legge ».

E ciò in considerazione delle difficoltà del mercato, onde colui il quale sarà pagato in cartelle dovrà fronteggiare la differenza esistente sempre tra valore nominale e valore effettivo.

Questo strumento funzionerà, quindi, inevitabilmente come apportatore di denaro caro. Vale, perciò, la pena di fare alcune considerazioni sulla politica svolta nei confronti della Cassa depositi e prestiti. La Cassa aveva i suoi buoni postali fruttiferi ad un interesse iniziale del 4,50 per cento. Ad un certo momento, in seguito ad una bene orchestrata campagna di stampa, il Ministro del tesoro s'indusse a ridurre il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi per far cessare — si disse — un certo monopolio a danno dei canali del credito bancario. Il saggio iniziale venne così ridotto a 3,75 per cento e da quel momento la Cassa depositi e prestiti si è trovata praticamente con una grande scarsità di afflusso di risparmio postale e da quel momento sono incominciate le difficoltà per gli enti locali che, presso la Cassa depositi e prestiti, avevano sempre trovato generosa assistenza.

Con questa legge si pongono in essere le sezioni speciali presso le Casse di risparmio, ma il denaro che da esse si potrà ottenere sarà, come ho detto prima, un denaro che costerà notevolmente di più di quanto sarebbe avvenuto con i mutui dati dalla Cassa depositi e prestiti.

Voterò, ad ogni modo, a favore di questo provvedimento perché si tratta, in definitiva, di un correttivo, in ordine alle gravi carenze finanziarie in cui versano molti enti locali, pur risultando ben chiaro che, in questo modo, i comuni e le provincie contrarranno i loro mutui ad un costo più elevato, inconvenientemente che si sarebbe potuto evitare qualora non fosse stato adottato l'attuale indirizzo nella politica del Tesoro, per quanto concerne la riduzione del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi.

GEREMIA. Io considero sufficientemente valide le osservazioni del collega Martinelli. Però, bisogna anche considerare gli scopi che si prefigge questo disegno di legge. Del resto li ha accennati anche il nostro Presidente quando ha detto giustamente che diverse società ed enti sono in attesa dell'approvazione di questo provvedimento per compiere delle opere pubbliche assai importanti. E ciò non solo per la realizzazione di opere già in se

stesse di grande utilità ma anche per dare finalmente avvio all'esecuzione di quel piano Vanoni di cui tanto si parla, ma che non potrà mai essere realizzato se non si farà riferimento a tutte le fonti di risparmio.

Da questa constatazione traggo la convinzione personale che, a parte la giustezza (per altro limitata) delle osservazioni dell'onorevole Martinelli e a parte le osservazioni dell'onorevole Faletra, che forse non possono né debbono trovare in questa sede un posto adeguato (non è infatti problema che ci interessi quello di sapere se un ente o un istituto bancario abbia o non abbia i fondi sufficienti), questo disegno di legge debba essere approvato dalla nostra Commissione.

BELOTTI. Non entro nella questione relativa alla fissazione dei tassi di interesse nei confronti della Cassa depositi e prestiti, anche perché questo problema è stato oggetto di lunga discussione in sede di esame del bilancio del Ministero del tesoro, testé compiuto dalla Camera. Mi permetto solo di far rilevare che questo disegno di legge è stato proposto per fronteggiare delle esigenze di carattere eccezionale alle quali ben difficilmente con i mezzi ordinari si sarebbe potuto far fronte.

FALETRA. Basterebbe far funzionare la Cassa depositi e prestiti?

BELOTTI. Non sarebbe sufficiente, perché anche l'*optimum* non consentirebbe il finanziamento di opere di carattere eccezionale, quali le autostrade, ad esempio, che comportano miliardi di lire di spesa.

Si tratta, qui, di una nuova formula tecnica di stanziamento attraverso l'emissione di cartelle, la quale emissione consente di attingere alle disponibilità degli istituti che esercitano il credito fondiario e che perciò offrono determinate garanzie. Le stesse garanzie stabilite all'articolo 2 hanno un valore relativo: quelle che contano sono le garanzie offerte dall'istituto che emette le cartelle; e perciò bene ha fatto il Governo a restringere agli enti di credito fondiario l'esercizio di questa particolare forma di stanziamento.

Ma c'è un'altra limitazione contro la quale ha sollevato obiezioni l'onorevole Faletra, obiezioni che io non condivido. Si tratta della facoltà data al comitato interministeriale per il credito e il risparmio di autorizzare di volta in volta — la facoltà viene data agli istituti ma l'autorizzazione deve essere data dal comitato interministeriale — l'emissione delle cartelle. Proprio in sede di discussione del bilancio del Tesoro, da tutte le parti, è stato auspicato un migliore funzionamento del comitato interministeriale per il risparmio e il credito. Tutti,

in altri termini, hanno riconosciuto che il credito — che è il volano, per così dire, dell'economia della nazione — debba essere sempre più e sempre meglio seguito dall'organo ministeriale, cioè dal Ministero del tesoro. Ecco perché noi non possiamo chiedere per legge di escludere la competenza e la responsabilità dell'organo ministeriale direttamente interessato, date soprattutto la delicatezza di questa particolare forma di stanziamento e la relatività delle garanzie.

Non potendosi escludere la competenza del Ministero del tesoro per le ragioni che ho dette, si tratta di auspicare che nella fissazione del tasso di interesse per queste nuove cartelle, il Ministero sappia regolarsi in modo da attenuare quelle inevitabili conseguenze negative e quei pericoli cui ha accennato l'onorevole Martinelli.

RAFFAELLI. Questo disegno di legge ha senza dubbio alcuni precedenti che possono trovare riscontro nella discussione del bilancio del Tesoro svoltasi recentemente alla Camera e al Senato. In quell'occasione, il Ministro Medici, rispondendo ad un ordine del giorno che io stesso ebbi l'onore di presentare, affermò di non poterlo accettare in quanto non poteva accogliere il principio di modificare il tasso di interesse per portarlo — come chiedevo nell'ordine del giorno — a condizioni di parità con quello delle Casse di risparmio. Il Ministro Medici aggiunse, però, di essere convinto dell'esistenza di un problema di stanziamenti agli enti locali correlativamente alla funzione della Cassa depositi e prestiti, dichiarandosi disposto ad accettare una discussione davanti alla nostra Commissione finanze e tesoro, che fosse esauriente di tutto il problema. Ma, dal marzo ad oggi, questa discussione non c'è stata.

Il problema, però, esiste tanto che quando nel 1954 la nostra Commissione ebbe a discutere su questo argomento fu l'onorevole Arcaini (se non erro) a dar conto della esistenza di 500 miliardi di lire di richieste di mutui giacenti davanti alla Cassa depositi e prestiti senza speranza di essere accolte. Il motivo principale di questa carenza credo si debba far risalire al 1953 allorché, in un modo assai strano, con il decreto 1° novembre di quell'anno, il tasso dei buoni postali dal 4,50 per cento venne abbassato al 3,75 per cento, determinando la paralisi della Cassa depositi e prestiti. Giustamente il collega Chiaramello ha potuto affermare che le Casse di risparmio hanno masse ingenti di denaro da investire ma a ciò si è giunti con il disseccare le fonti del risparmio che prima normalmente affluis-

vano alla Cassa depositi e prestiti, tanto da giustificare le parole dell'onorevole Carcaterra che definiva questa politica economica « una politica suicida ». « È inconcepibile — egli aggiungeva — che lo Stato, il quale non può fronteggiare le sue richieste di istituto da parte degli enti locali, manovri contro di sé il tasso dei buoni postali fruttiferi determinando un largo afflusso di denaro nelle Casse di risparmio ».

Se, peraltro, occorresse un giudizio sulle Casse di risparmio non lo darei io, ma lo prenderei di peso dagli atti del congresso di Genova, dai quali risulta che, nella provincia di Asti, per un mutuo inferiore a 15 anni è stato chiesto l'interesse del 9 per cento !

Non contenti di ciò, ora si vuole addirittura che le Casse di risparmio entrino nel campo degli stanziamenti per gli enti locali portando oneri certo non indifferenti.

Quale vantaggio può ricevere da questo sistema la politica economica della Cassa depositi e prestiti ?

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mi consenta di dirle che la questione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, cui ha fatto anche cenno l'onorevole Martinelli, è una questione grossa e che non può essere interpretata esclusivamente nel senso che la contrazione delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti sia dipesa soltanto dall'abbassamento del saggio d'interesse. Il meccanismo della concessione dei mutui è una questione molto complessa che va inserita nel quadro generale in quanto che non si può considerare un problema di saggio prescindendo dall'indirizzo generale di politica economica perseguito dal Governo.

Se, perciò, la nostra Commissione crede, io potrei benissimo farmi interprete di questo desiderio pregando il Ministro del tesoro di presenziare ad una discussione di questo genere, ma oggi per un principio di economia concettuale oltretutto di tempo penso sarebbe opportuno che noi circoscrivessimo la nostra attenzione entro i limiti esclusivi del provvedimento in esame.

FALETRA. Poiché io non credo che ciò sia possibile, a nome del mio gruppo chiedo che questo disegno di legge venga rimesso all'Assemblea e in tal senso presento alla Presidenza formale richiesta, firmata dal prescritto numero di deputati.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rimessione all'Assemblea, sottoscritta da un decimo dei componenti la Camera, e sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge n. 2401.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia, Truzzi, Gozzi, Franzo, Sangalli, Marengli, Fina, Geremia, Helfer, Sedati, Burato, Chiarini, Monte. Bolla, Graziosi e Stella: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 ».

La X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, Relatore. Onorevoli colleghi, la legislazione in vigore non contemplava norme particolari relative alla perizia dei tabacchi prodotti dai coltivatori e affidati ai concessionari speciali, i quali hanno logicamente potuto agire nei confronti dei coltivatori con la maggiore ampiezza possibile e immaginabile. L'esperienza ha dimostrato come si siano potuti verificare notevoli inconvenienti in seguito alla carenza di norme legislative in questo settore, rendendo, per contro, quanto mai opportuno l'intervento dello Stato allo scopo di garantire la maggiore equità possibile in favore dei coltivatori di tabacco.

I proponenti hanno presentato un nuovo testo che è stato stampato e distribuito da tempo e al quale io farò riferimento. Esso riguarda appunto il funzionamento delle commissioni arbitrali, istituendo diversi gradi nelle controversie che spesso sorgono tra coltivatori e concessionari. Si istituisce, innanzi tutto, un tentativo iniziale di accordo: fallito questo tentativo si demanda il prosieguo della vertenza ad una commissione arbitrale composta di periti di fiducia del coltivatore e del concessionario e di un terzo perito con la funzione di presidente, entro tre giorni dalla richiesta contestazione. Entro otto giorni successivi la commissione arbitrale decide inappellabilmente. Presso ogni direzione compartimentale viene compilato un elenco di periti di

provata competenza che abbiano esercitato la stima dei tabacchi da almeno cinque anni, dal quale, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere scelti i componenti di detta commissione arbitrale.

Queste sono le linee generali del funzionamento delle nuove norme proposte. In ordine al merito non possono che esprimere parere favorevole per la riconosciuta utilità di disciplinare un settore che finora era lasciato quasi esclusivamente all'arbitrio dei concessionari speciali. Mi riservo in sede di esame degli articoli, ove occorre, di esprimere il mio parere o di presentare eventuali emendamenti, in merito a questioni di carattere particolare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, avvertendo che la discussione si svolgerà sul nuovo testo.

CALASSO. Credo che l'onorevole Scarascia e gli altri colleghi firmatari della proposta di legge si siano resi conto dello stato di disagio e delle condizioni svantaggiose in cui versano i coltivatori di tabacco, ma non credo che tutto ciò possa essere eliminato con l'approvazione di questo provvedimento. Per risolvere gli scottanti problemi che riguardano i coltivatori di tabacco occorrerebbe innanzi tutto, secondo il mio parere, una diversa politica dei prezzi da parte del Monopolo: lo Stato dovrebbe garantire quanto meno ai lavoratori di tabacco il salario delle giornate lavorative.

Chi conosce i problemi che affliggono questa categoria di lavoratori, come li conosce del resto l'onorevole Scarascia che ha vissuto a Tricase, culla di una delle più importanti e diffuse varietà di tabacco, che conosce bene gli ingranaggi dell'I.N.E.A., istituto che in questi anni ha condotto una inchiesta accertando che al coltivatore viene corrisposto, sì e no, per ogni giornata lavorativa la somma di lire 300, sa bene che tutti questi problemi debbono essere risolti con grande urgenza. Qualcuno potrebbe domandare come mai, di fronte ad una paga così misera, i coltivatori sono tuttavia attaccati a questo tipo di lavoro. Il fenomeno si spiega come segue. La coltivazione del tabacco è una attività per disoccupati, che si svolge su dei terreni poveri. Questi braccianti disoccupati assumono la terra in compartecipazione impiegando tutto il nucleo familiare (compresi i bambini, le donne e i vecchi) e riescono in tal modo a raggiungere un salario complessivo che oscilla intorno alle mille lire giornaliere.

PRESIDENTE. La prego di concentrare la sua attenzione sul provvedimento.

CALASSO. Chiedo scusa, ma per potere esprimere una ponderata opinione è necessario fare un preambolo. Ad ogni modo, secondo me, oltre alla politica dei prezzi, il Monopolo dovrebbe abolire anche l'istituto della concessione che in passato non esisteva nemmeno. Il concessionario è una figura inutile ed è un parassita tanto che da molti studiosi della materia è stato definito « il barone del tabacco » o il « feudatario del tabacco ». L'onorevole Bozzi, a quanto pare, vuole invece proteggere questi concessionari...

Ma ritorniamo alla proposta di legge: io non credo che con essa si possa risolvere il problema della classificazione del tabacco, prima di tutto perché mancando l'accordo bonario e facendo ricorso alla commissione arbitrale, come previsto dal provvedimento, il coltivatore di tabacco, anziché ottenere una maggiore giustizia, otterrà come rappresaglia la esclusione della coltivazione. Questo è il vero e proprio dramma di questa gente. Se il coltivatore osa opporsi alle smodate pretese del concessionario, questi per vendetta non lo farà più lavorare.

BELOTTI, Relatore. Ma interverranno le organizzazioni sindacali!

CALASSO. No, onorevole Belotti, nessun sindacato e nessuna legge obbligano il concessionario a rinnovare la licenza di coltivazione, nei confronti di coloro che hanno osato difendersi.

Questo per quanto riguarda la perizia. Il testo della proposta di legge prosegue affermando che ove non si sia raggiunto l'accordo bonario le partite vanno depositate in « locali idonei ». L'onorevole Bozzi sa benissimo che attualmente le chiavi dei magazzini di tabacco sono nelle mani dei concessionari e solo nelle loro mani. Quanto meno, fino a qualche tempo fa, le chiavi, oltre al concessionario, le teneva anche l'agente di vigilanza. Ma così come stanno attualmente le cose, depositare il tabacco nel magazzino del concessionario significa consegnare il tabacco nelle di lui mani, lasciandolo arbitro di commettere tutti gli abusi possibili e immaginabili. Pertanto, noi chiediamo che il locale che deve servire come deposito delle partite sia dichiarato idoneo (non genericamente) dalla direzione compartimentale e che le chiavi della serratura di sicurezza siano consegnate nelle mani del coltivatore a garanzia che la partita non sia manomessa o non sia addirittura rubata. Ecco perché, se la Commissione sarà d'accordo, potrebbero essere approvati due emendamenti che nella sostanza dovrebbero affermare i seguenti principi: 1°) il coltivatore non deve subire al-

cuna conseguenza (come avviene attualmente) per aver richiesto la perizia, per non essersi accordato « bonariamente », 2°) che le partite consegnate, in caso di contestazione, non siano soggette a manomissioni, alterazioni o ruberie.

SCARASCIA. Io condivido l'opinione dell'onorevole Calasso che bisognerà, prima o poi, rivedere l'attuale politica del Monopolio nel suo complesso. Si tratta, però, di un problema di così larga importanza che, secondo me, non può trovare posto adeguato nell'ambito di una modesta proposta di legge quale è quella da me proposta e che oggi stiamo esaminando, per affrontare un solo problema: quello delle perizie.

Peraltro, è noto che il Governo ha assunto l'impegno di presentare dei provvedimenti all'approvazione del Parlamento: anzi, a quanto mi risulta, per quanto riguarda il personale alcuni disegni di legge sono stati già presentati e non resta, per ora, che attendere che il Governo adempia all'impegno a suo tempo assunto. Quando i provvedimenti verranno in discussione ci riserviamo di presentare una serie di emendamenti in modo da inquadrare tutta la materia nel senso da noi auspicato. Ecco perché non ritengo, in questo momento, di pronunciarmi per l'abolizione o meno dei concessionari speciali in quanto, come ho detto, tutto il problema sarà esaminato e spero vantaggiosamente risolto; anche se, per inciso, debbo fare osservare all'onorevole Calasso che i coltivatori che consegnano il tabacco al Monopolio non si trovano, a quanto pare, in condizioni migliori di quelli che lo consegnano ai concessionari.

Ma, a prescindere da tutti questi problemi di carattere generale, spero che l'onorevole Calasso vorrà convenire che l'introdurre l'obbligatorietà della perizia rappresenta senza dubbio un passo avanti sulla strada della tutela dei diritti dei coltivatori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Relatore*. Sulla questione di principio e specialmente su quanto concerne il problema della revisione e della regolamentazione dei rapporti tra coltivatori, concessionari speciali e Monopolio mi rimetto a quanto affermato dall'onorevole proponente. Penso, però, che affermare in questa proposta di legge il principio della idoneità dei locali attraverso il parere della direzione compartimentale dei monopoli, non sia una cosa da scartare.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ha detto giustamente l'onorevole Scarascia qui si tratta di un provvedimento che riguarda un settore particolare.

Le cose dette dall'onorevole Calasso, alcune delle quali io non raccolgo nemmeno e, cioè, che io personalmente o in qualità di rappresentante del Ministero delle finanze farei una politica di protezione dei concessionari, in gran parte non trovano riscontro nella situazione obiettiva dei fatti. Il Monopolio agisce nell'ambito della legge e finché la legge è questa, noi la dobbiamo applicare. Del resto tanto l'onorevole Calasso quanto la Commissione sanno che il Consiglio dei ministri nella sua ultima seduta ha approvato la presentazione di un nuovo disegno di legge riguardante il personale.

Per quanto riguarda le questioni particolari affrontate dalla proposta di legge oggi al nostro esame, non è chi non veda che detta proposta viene incontro a talune esigenze illustrate dallo stesso onorevole Calasso. In altri termini, si vuole rendere obbligatorio ciò che è allo stato attuale una semplice facoltà. Si rende, cioè, obbligatoria la perizia, ponendo in tal modo il coltivatore al riparo delle temute rappresaglie da parte del concessionario.

CALASSO. È proprio questo che non si evita.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una sua opinione personale; io credo invece che rendendo obbligatoria, per legge, la perizia, il ricorrere ad essa non potrà più essere interpretato come un gesto ostile nei confronti del concessionario.

Per quanto riguarda l'idoneità dei locali non avrei alcuna difficoltà se tale requisito non fosse già contemplato nel regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Non so, poi, se in un testo di legge si possa inserire una norma per stabilire chi debba tenere le chiavi; non mi sembra che si possa precisare un dettaglio di questo genere. Ad ogni modo, sul principio io non mi oppongo.

Aggiungo soltanto che al testo sul quale discutiamo dovrebbero essere apportate, d'accordo con il relatore, delle modifiche che hanno però più carattere formale che sostanziale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legisla-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

tivo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

ART. 4. — Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa la classifica e la valutazione da attribuirsi al tabacco allo stato sciolto consegnato nei magazzini generali, le due parti, obbligatoriamente assistite da propri periti di fiducia — scelti fra coloro che per legge siano abilitati all'espletamento di tale funzione — devono tentare un accordo, raggiunto il quale e previa sottoscrizione, per accettazione, della bolletta col relativo prezzo, il valore della partita resterà definitivamente accertato.

Qualora l'anzidetto esperimento di accordo dia esito negativo, la partita oggetto di contestazione verrà depositata in apposito locale — come previsto dall'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107 — per essere apprezzata da una commissione arbitrale composta dagli anzidetti periti di fiducia del coltivatore e del concessionario speciale e da un terzo perito, che fungerà da presidente, nominato dalla competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi entro tre giorni dalla richiesta di contestazione, proposta anche da una sola delle parti.

Il presidente della commissione è scelto tra i periti compresi nello speciale elenco di cui al successivo articolo 4-bis.

La commissione arbitrale, entro gli otto giorni successivi a quello della nomina del presidente, decide inappellabilmente a maggioranza di voti come arbitro amichevole compositore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

La spesa del terzo perito sarà a carico delle parti in misura proporzionale alla reciproca soccombenza.

ART. 4-bis. — Presso ogni Direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi, verrà compilato un elenco di periti di provato ed indiscusso prestigio e capacità, che abbiano esercitato la stima del tabacco per oltre un decennio.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate presso le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi con decreto del Ministro delle finanze. Tali commissioni — che decideranno a maggioranza di voti — saranno presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e composte: da un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla direzione generale dei monopoli; da un laureato in scien-

ze agrarie e da un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dalle rispettive federazioni nazionali di categoria professionale; da due rappresentanti dei coltivatori e da due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria; da un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento ».

L'onorevole Calasso ha presentato due emendamenti.

Il primo sostituisce il primo comma dell'articolo 4, *sub*-articolo 1, con il seguente:

« Per la classifica e la valutazione da attribuirsi al tabacco allo stato sciolto, consegnato nei magazzini generali, le due parti, il coltivatore e il concessionario, obbligatoriamente assistiti da propri periti di fiducia, scelti fra coloro che per legge siano abilitati all'espletamento di tale funzione, devono tentare un accordo, raggiunto il quale e previa sottoscrizione per accettazione della bolletta col relativo prezzo, il valore della partita resterà definitivamente accertato ».

Il secondo, al secondo comma dell'articolo 4, *sub*-articolo 1, aggiunge dopo le parole « depositata in apposito », le altre: « e indidente locale, dichiarato idoneo dalla direzione compartimentale coltivazione tabacchi e munito di serratura di sicurezza la cui chiave sarà tenuta dal coltivatore ».

CALASSO. Lo scopo del primo emendamento è chiaro e vuole evitare soprattutto che il concessionario dica al coltivatore: « Tu hai voluto la perizia; perciò non hai avuto fiducia in me e quindi io non ti rinnoverò la licenza di coltivazione ». Eliminando il tentativo dell'accordo bonario, la perizia diventerà necessariamente obbligatoria.

SCARASCIA. Io non condivido le affermazioni dell'onorevole Calasso, perché in realtà da solo non esiste concessionario che giudichi il tabacco portato dal colono. In pratica, il concessionario si fa sempre assistere dal perito. Il principio della obbligatorietà della perizia rimane integro; solo che si vuole ipotizzare il caso di un accordo bonario effettivo e non imposto. Perché escludere la possibilità di un accordo che se non è imposto consente di risparmiare alle parti le notevoli spese di perizia?

PRESIDENTE. Onorevole Calasso, ella insiste per la votazione dei suoi due emendamenti?

CALASSO. Insisto per il primo e dichiaro di ritirare il secondo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei due emendamenti presentati dall'onorevole Calasso.

(*Non è approvato*).

Come già annunciato, il relatore e il Governo propongono alcune modifiche al testo dell'articolo 1. Do lettura dell'articolo 1 nel testo comprensivo di tali modifiche:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4. — Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa la stima dei tabacchi consegnati allo stato sciolto, la stima stessa deve essere effettuata con perizia obbligatoria da due arbitri designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti tra coloro che per legge sono abilitati all'esercizio di tali funzioni.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo la partita di tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla direzione compartimentale — a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, è stimata da una commissione composta di tre periti, di cui due designati rispettivamente dalle parti e un terzo che la presiede nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della commissione arbitrale deve essere richiesta al direttore compartimentale dalla parte interessata nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di perizia.

La commissione decide come arbitro amichevole compositore, entro cinque giorni dalla sua costituzione, a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4-bis. — Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali commissioni decidono a

maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e sono composte:

da un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla direzione generale dei monopoli;

da un laureato in scienze agrarie e da un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dalle rispettive federazioni nazionali di categoria professionale;

da due rappresentanti dei coltivatori e da due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

da un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Il relatore e il Governo ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 s'intende soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cremaschi ed altri: Modifica dell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648. (Urgenza). (1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cremaschi ed altri: « Modifica dell'articolo 73 della legge 16 agosto 1950, n. 648 ».

GEREMIA, *Relatore*. Debbo far osservare che la proposta di legge n. 1208 dei deputati Cremaschi ed altri trova connessione con la proposta di legge n. 2267 di iniziativa dei se-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

natori Angelilli ed altri: « Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette », assegnata alla nostra Commissione in sede referente e all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente al termine di questa. La proposta di legge n. 2267 è di più vasta portata della presente ed una sua disposizione è analoga al contenuto della proposta Cremaschi che, pertanto, dovrebbe considerarsi assorbita.

Comunque, per la proposta Angelilli sono in corso degli accertamenti di natura finanziaria ai fini di stabilire la possibilità di elevare i limiti del trattamento economico anche per i pensionati che fruiscono di pensione diretta in misura maggiore di quella stabilita nel corso della discussione svoltasi al Senato.

Si tratta, perciò di uno studio che non può esaurirsi nel giro di due o tre giorni ma che abbisogna ovviamente di un periodo di tempo maggiore, onde trovare una convergenza dei differenti punti di vista e nella speranza che il Tesoro riesca a reperire i fondi necessari. Lasciando, quindi, impregiudicata ogni decisione circa l'abbinamento, prego, quindi, gli onorevoli colleghi di accogliere la richiesta di rinviare l'esame della proposta Cremaschi dal momento che non potremo esaminare la proposta Angelilli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende accolta la richiesta del relatore.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui », iniziata nella seduta dell'11 luglio 1956.

Prego il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, di volere brevemente riassumere la discussione precedentemente svoltasi e di fare il punto della questione.

CAVALLARO NICOLA, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente discussione ho chiesto alla Commissione un breve rinvio per esaminare alcune modifiche prospettate dall'onorevole Lozza, modifiche che ponevano il relatore nella necessità di documentarsi in ordine al bilancio consuntivo della società che gestisce le Terme demaniali.

In base a questi nuovi elementi, risulta che quella gestione presenta un utile di circa 17 milioni e mezzo. A tale utile vanno detratti, naturalmente, i sei milioni previsti dal provvedimento al nostro esame, ed esso così si riduce a 11 milioni e mezzo. Nel capitolato di concessione è previsto che il 65 per cento degli utili deve andare all'Erario, per cui con un semplice calcolo si può stabilire che l'utile netto di gestione, detratte le spese e i contributi vari, risulta di 7 milioni di lire e mezzo circa in favore dello Stato e 4 milioni circa in favore della società.

Come si vede, un bilancio assai modesto. Ecco perché gli emendamenti presentati dall'onorevole Lozza (aumentare il contributo da 6 a 8 milioni e la sua durata da 10 a 12 anni) hanno una incidenza assai notevole. Ma a parte ciò, qui noi ci troviamo di fronte ad un contratto, di fronte ad un rapporto, cioè, bilaterale, per cui una proposta come quella dell'onorevole Lozza deve essere sottoposta all'accettazione dell'altra parte, vale a dire la società concessionaria.

LOZZA. Comprendo le titubanze del relatore; però esse indicano fra l'altro che qui si è fatta una convenzione come tra privati. Si negozia una convenzione e, poi, si viene di fronte al potere legislativo per darvi una parvenza di legalità, approvando la legge.

Ma il valore degli emendamenti che abbiamo presentato deve ricercarsi in tutto l'iter della questione. Il relatore ci ha descritto una società concessionaria, che egli vede molto misera e modesta, ma che, intanto, cerca di ottenere a tutti i costi la proroga della concessione dal 1968 al 1978. Dalla relazione Taohn de Revel del 1939 risulta che lo Stato portò via il complesso per 32 milioni di lire. La società intanto non pagò più l'affitto al comune e al comune si pensò di dare una certa somma che non venne mai data! Successivamente, poi, la società chiede di prorogare la concessione sino al 1978, in cambio di 6 milioni da dare al comune di Acqui, che però esso dovrà adoperare per i lavori al complesso termale!

A me pare che stiamo facendo una cosa ingiusta, illogica, che danneggia ad un tempo lo Stato e il comune. E per questo motivo credo che la Commissione vorrà approvare gli emendamenti da noi presentati.

RONZA. Dichiaro di aderire in pieno alle dichiarazioni dell'onorevole Lozza. Credo che questi emendamenti presentati dal collega Lozza servano a dare un chiarimento che forse nella discussione precedente non si era potuto avere. Se si fosse trattato solamente di vedere quale contributo sarebbe stato prelevato dal

fondo utili per assegnarlo quindi alla città di Acqui che è stata spogliata delle sue Terme, avremmo potuto anche guardare la eventuale convenienza del provvedimento, anche se ciò ci avesse portato a modificare per legge una convenzione, ma quando veniamo a conoscenza delle possibilità così modeste della società, ci dobbiamo chiedere quale convenienza ci sia a contrattare una così modesta cifra attraverso un impegno decennale.

Dato questo stato di fatto, quindi, o dobbiamo dare parere sfavorevole al provvedimento o accettiamo gli emendamenti proposti dal collega Lozza.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna precisare alcune cose. Innanzi tutto, quanto ha detto l'onorevole relatore mi sembra esatto. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha il corpo della legge, ma l'anima del contratto. E ciò spiega talune anomalie e talune perplessità che sono state prospettate. Approvare, perciò, degli emendamenti con un atto unilaterale nei confronti di un contratto è una cosa che io credo nessuno si sentirebbe di fare.

LOZZA. Ma subire questa legge non è la stessa cosa?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. O si accetta così com'è o si rivede tutta la materia. Ad ogni modo io non insisto perché il disegno di legge venga approvato, ma non potrei accettare gli emendamenti che sono stati presentati. Si tratta di una questione di principio generale per cui o noi fotografiamo, per così dire, i termini del contratto, oppure possiamo rivedere tutta la legge.

Ma a parte ciò, al fondo dell'impostazione dell'onorevole Lozza, credo ci sia un criterio che non è nella legge. L'onorevole Lozza vede questo disegno di legge quasi come una forma di risarcimento che si deve al comune di Acqui per l'indebita espiazione che in forza della legge del 1939 esso comune avrebbe subita. Ma in realtà si tratta di ben altro: il contributo non viene dato al comune perché compia delle opere di carattere istituzionale, ma specificatamente perché migliori l'impianto termale, per creare un ambiente più idoneo allo sviluppo del turismo, ecc.

Stando così le cose non so se sia il caso, più che di affrontare l'esame degli emendamenti, di riesaminare tutto quanto il problema, lasciando per ora le cose come sono.

ANGELINO PAOLO. Indipendentemente dalle questioni che sono state sollevate dai colleghi, c'è un punto sul quale desidererei delle assicurazioni e cioè che, come è detto all'articolo 3, l'erogazione del contributo è sub-

ordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale.

Che cosa si intende per stazione termale? Forse tutta la città? Che cosa si intende per attrezzature?

Per esempio ad Acqui esiste un brutto quartiere che non è fatto certamente per attirare i turisti. Se questi fondi potessero servire per migliorare quel quartiere sarebbe già una ottima finalità.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Ma si tratta di 6 milioni!

ANGELINO PAOLO. Non è detto che ci si debba fermare a questi 6 milioni. Vorrei che ella andasse a documentarsi per vedere come è stato spogliato il comune di Acqui. Si parlò di donazione; ma essa fu estorta con la violenza ai podestà fascisti dai federali e dai ministri del tempo.

PRESIDENTE. C'è una proposta di rinvio avanzata dal sottosegretario Bozzi per consentirgli di fornire i richiesti chiarimenti. Se non vi sono osservazioni, s'intende accolta e il seguito della discussione rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione dei disegni di legge: Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di lire 564.400.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali. (2304); Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.850 milioni ai sensi dell'articolo 8 della Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'isola. (2305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 564 milioni e 400.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali »; e del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.850 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano regolatore per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'isola ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Per entrambi era stato richiesto il parere della Commissione lavori pubblici, che ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviarlo. S'intende che abbia rinunciato ad esprimerlo.

Se non vi sono osservazioni, la discussione di questi disegni di legge può essere unica.

(Così rimane stabilito).

In assenza del relatore, onorevole Castelli Edgardo, la relazione sarà svolta dalla onorevole Gennai Tonietti Erisia.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Onorevoli colleghi, il Governo e la Regione sarda hanno presentato per la nostra approvazione due piani particolari, uno per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali e l'altro per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'isola; opere che si presentano come assolutamente indilazionabili.

Alla copertura dei fondi occorrenti per la realizzazione di queste opere si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 relativo all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Date le evidenti finalità sociali di queste opere non mi resta che proporre l'approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2304, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 564.400.000 per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori in 338 comuni sardi che ne sono sprovvisti e per l'arredamento di 30 ambulatori comunali già esistenti.

(È approvato).

ART. 2.

All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione.

(È approvato).

ART. 3.

Alla suddetta spesa di lire 564.400.000 sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2305, che se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 1.850 milioni, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'Isola.

(È approvato).

ART. 2.

All'attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in quattro esercizi finanziari.

(È approvato).

ART. 3.

La suddetta spesa di lire 1.850 milioni è ripartita in ragione di 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-58 e di 350 milioni per l'esercizio 1958-59. Ad esso si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

I disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO